

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

*Giovedì 2 aprile 1998. — Presidenza del
Presidente Francesco STORACE.*

La seduta comincia alle 14.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sospende quindi la seduta, per consentire ai colleghi impegnati nelle votazioni in corso alla Camera di parteciparvi.

*(La seduta, sospesa alle 14,05, riprende
alle 14,20).*

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Paolo ROMANI, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di invertire l'ordine del giorno della seduta odierna, considerando che la deliberazione in materia di Tribune amministra-

tive deve essere approvata entro termini specifici e ristretti.

Il Presidente Francesco STORACE, sul richiamo del collega Romani, darà la parola ad un oratore favorevole alla proposta e ad uno contrario, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera.

Il senatore Antonio FALOMI, parlando a favore, sottolinea le ragioni di opportunità e buon senso della proposta del deputato Romani.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN si è associato a tali considerazioni, nessuno chiedendo di parlare contro, il Presidente Francesco STORACE dispone l'inversione dell'ordine del giorno della seduta.

Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni televisive Rai e delle tribune elettorali per le prossime elezioni amministrative e regionali.

(Esame e conclusione).

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che il senatore Jacchia, relatore sul provvedimento in titolo, gli ha comunicato di non poter prendere, suo malgrado, parte ai lavori della Commissione. Considerando le caratteristiche di urgenza

del provvedimento, ritiene doveroso sostituirlo nell'incarico di relatore.

Ricorda quindi che la bozza di deliberazione, già portata alla conoscenza di tutti i componenti della Commissione assieme ad una relazione predisposta dal senatore Jacchia, è del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno del 9 marzo 1998 sono state fissate al 24 maggio 1998, ed al successivo 7 giugno per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nella regione Valle d'Aosta è altresì prevista per il 31 maggio 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonché elezioni amministrative in un comune;

c) che nella regione Friuli-Venezia Giulia è prevista per il 14 giugno 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonché elezioni amministrative in alcuni comuni, queste ultime con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno successivo;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonché la potestà di disciplinare

direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate « Tribune » è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonché l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle

consultazioni del 27 aprile successivo; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 27 aprile 1993, relativi alle precedenti tornate elettorali dei Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;

k) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

TENUTO CONTO

l) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 1962, n. 1257, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, e delle successive modificazioni (inclusa la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2), recante legge elettorale regionale, relativa alle disposizioni per l'elezione del locale Consiglio regionale; della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

ART. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'« intrattenimento e programmi di servizio », e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 2.

(Parità di trattamento nei notiziari radio-televisivi).

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'« informazione » e dell'« informazione parlamentare », sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

ART. 3.

(« Monitoraggio » delle trasmissioni).

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione regionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

ART. 5.

(Programmi dell'Accesso).

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purché quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

ART. 6.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno).

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni dell'intera delibera potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

ART. 7.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

ART. 8.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
TRIBUNE ELETTORALI RIFERITE ALLE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 9.

(Definizione di Tribuna e di trasmissione).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 14 della presente delibera, si intende per « Tribuna » ogni singolo programma dedicato ad una specifica elezione, al quale hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici ed i competitori elettorali di volta in volta individuati come legittimati. Si intende per « trasmissione » ciascuna delle parti nelle quali può essere ripartita ogni Tribuna, laddove la delibera medesima lo prevede.

ART. 10.

(Tipologia delle Tribune).

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamentari » della Rai organizza trasmissioni di Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonchè i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

3. La RAI organizza i programmi di cui al presente articolo curando che ad ogni singola Tribuna prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna Tribuna devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero

i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia, ovvero comunque ripartire ogni Tribuna in più trasmissioni, curando che ognuna di esse abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione — la quale decide con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 — criteri di ponderazione.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

6. Le Tribune previste nel presente articolo sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna Tribuna in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

ART. 11.

(Disposizioni specifiche per le Tribune trasmesse nella regione Sicilia).

1. È in facoltà della RAI disporre che tutte o alcune delle Tribune programmate

nella regione Sicilia, ai sensi del precedente articolo 10, siano trasmesse solo in alcuni ambiti infraregionali, anziché su tutto il territorio regionale. In ogni caso, il territorio di ogni provincia o di ogni comune al quale si riferisce ciascuna Tribuna deve risultare irradiato per intero.

2. La facoltà di cui al comma 1 include la possibilità di disporre che alcune Tribune siano registrate in altre sedi della RAI site nella regione, diverse dal capoluogo.

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.

III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI

ART. 12.

(Elezioni regionali nella Valle d'Aosta).

1. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 1998 in Val d'Aosta, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una comunicazione di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale;

b) una comunicazione di dieci minuti del Presidente del Consiglio regionale;

c) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

d) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

e) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2;

f) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, ed un appello di 3 minuti, riservati ai soggetti di cui al comma 3.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i partiti o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale, o che costituiscono gruppo nel Parlamento nazionale, che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettera *f)*, i presentatori delle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale che non rientrano tra i partiti o i movimenti di cui al comma 2.

4. I presentatori di ciascuna delle liste di cui ai commi 2 e 3 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di sei minuti ciascuna, trasmessa per radio.

ART. 13.

*(Elezioni regionali
nel Friuli-Venezia Giulia).*

1. In occasione delle elezioni regionali del 14 giugno 1998 nel Friuli-Venezia Giulia, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una comunicazione di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale;

b) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2, da trasmettersi alle 19,50 circa dopo il telegiornale regionale;

c) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* i partiti o movimenti che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. I presentatori di ciascuna delle liste di cui al comma 2 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di 4 minuti ciascuna, trasmesse per radio, e di due analoghe comunicazioni trasmesse per radio in lingua slovena su « Trieste A ».

IV DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

ART. 14.

(Disposizioni comuni).

1. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

2. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede regionale della RAI, salva la facoltà di cui all'articolo 11, comma 2 ».

Avverte inoltre che nel termine stabilito sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

*« ART. 9-bis.
(Tribune politiche nazionali).*

1. In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Direzione di Tribune e Servizi parlamentari della Rai organizza due Tribune politiche nazionali, alle quali prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti

in almeno un ramo del Parlamento, individuati dai rispettivi Presidenti di gruppo tra persone che devono avere la qualifica di parlamentare nazionale.

2. Una delle Tribune di cui al comma 1 è riferita specificamente alle elezioni regionali programmate nel Friuli-Venezia Giulia per il giorno 14 giugno 1998.

3. Le due Tribune devono essere trasmesse entro il termine di presentazione delle liste che concorrono alle elezioni amministrative cui ciascuna Tribuna è riferita.

4. Le Tribune di cui al presente articolo si aggiungono alle Tribune politiche tematiche disposte con delibera della Commissione del 25 marzo 1998 ».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 10 nel seguente modo: Tribune elettorali regionali.

9. 01.

Landolfi, Romani, Follini.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere il punto b).

*** 12. 1.**

Romani, Landolfi, Follini.

All'articolo 12, comma 1, abrogare la lettera a).

12. 2.

Semenzato.

All'articolo 12, comma 1, abrogare la lettera b).

*** 12. 3.**

Semenzato.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole « costituiscono » aggiungere le seguenti parole: « o sono collegati a gruppi presenti ».

12. 4.

Semenzato.

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, si rimette alla Commissione circa la valutazione delle proposte di modifica.

Il deputato Mauro PAISSAN, illustrando gli emendamenti presentati dal senatore Semenzato, sottolinea che il loro scopo è quello di adeguare anche le disposizioni previste per le elezioni regionali alla prassi, oramai da tempo affermata per altri tipi di elezione, che ha soppresso dalle Tribune gli spazi riservati a rappresentanti degli organi uscenti dalla carica. Sottolinea quindi, riferendosi in maniera specifica all'emendamento numero 12.4, l'opportunità di consentire la partecipazione alle Tribune dei movimenti politici collegati a gruppi esistenti nel Parlamento nazionale.

Sottolinea poi che, per un disguido, un'analoga proposta di sopprimere lo spazio riservato al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia non risulta formalizzata.

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, propone allora di sua iniziativa tale modifica, nei seguenti termini:

All'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera a).

13. 1.

Relatore.

Il deputato Paolo ROMANI si dichiara favorevole alla proposta emendativa del relatore, che risponde ad una logica analoga a quella del suo emendamento 12.1.

Il deputato Mario LANDOLFI illustra il proprio emendamento numero 9.01, con il quale si prevedono due Tribune politiche nazionali in considerazione della rilevanza della prossima consultazione amministrativa, che interessa oltre 10 milioni di elettori.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha sottolineato che la proposta del collega Landolfi attribuisce uno spazio specifico alle elezioni regionali del Friuli-Venezia

Giulia, mentre non altrettanto si prevede per la Valle d'Aosta, ove parimenti sono previste consultazioni regionali, il senatore Antonio FALOMI si domanda se sia opportuno far gravare sulla programmazione nazionale della Rai un numero elevato di Tribune, dal momento che quelle ora proposte si aggiungono, come è espressamente previsto, alle Tribune tematiche recentemente programmate.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha riformulato il proprio emendamento 9.01, nel senso di prevedere che entrambe le Tribune siano trasmesse anteriormente della data prevista per la presentazione delle liste relative alla prima consultazione elettorale, la Commissione approva tale emendamento, come riformulato, approvando poi l'emendamento 12.2 Semenzato, gli identici emendamenti 12.1 Romani e 12.3 Semenzato, l'emendamento 12.4 Semenzato e l'emendamento 13.1 del relatore.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE si è riservato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta di oggi, la Commissione approva all'unanimità la deliberazione nel suo complesso. Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

Seguito della discussione sui poteri e sulle competenze della Commissione, ed esame di una risoluzione.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di martedì 31 marzo scorso, dopo che il relatore aveva presentato la propria proposta di risoluzione, si era convenuto di fissare alle 13 di ieri, mercoledì 1° aprile, il termine per eventuali proposte di modifica, e comunica che sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il punto f).

1

Falomi, Semenzato, Monticone,
Zilio, Paissan, Lombardi,
Ricciotti, Giulietti.

Dopo il punto 1), sostituire dalle parole « nel riservarsi di » fino alle parole: « ... delle proprie competenze » con le seguenti: « Commissione, accogliendo la sollecitazione dei Presidenti delle Camere a fondare ulteriori evoluzioni della propria prassi e dei propri regolamenti su una attenta ricognizione della legislazione intervenuta a disciplinare la materia e su una approfondita riflessione interpretativa volta a ricostruire in modo sistematico il ruolo della Commissione, riservandosi di affrontare il problema delle modifiche regolamentari, organizzative e procedurali conseguenti, ».

2

Falomi, Semenzato, Monticone,
Zilio, Paissan, Lombardi,
Ricciotti, Giulietti.

In tutto il dispositivo, dopo le parole: « Ufficio di Presidenza », aggiungere le parole: « allargato ai rappresentanti dei gruppi ».

3

Falomi, Semenzato, Monticone,
Zilio, Paissan, Lombardi,
Ricciotti, Giulietti.

Sopprimere il punto 7).

4

Falomi, Semenzato, Monticone,
Zilio, Paissan, Lombardi,
Ricciotti, Giulietti.

Alla lettera b) del « visti » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « escludendo che tra l'una gli altri possano instaurarsi rapporti di dipendenza gerarchica o fun-

zionale, con particolare riferimento all'area della gestione societaria ».

5

Lombardi, Falomi.

Al paragrafo c) del « visti » dopo le parole: « Commissione e » sostituire il verbo: « conferma » con il verbo: « riconfigura » e dopo le parole: « i suoi poteri » sostituire le parole: « e le » con le parole: « come risultanti dalle »; sopprimere dopo le parole: « norme » le parole: « che li disciplinano ».

6

Lombardi, Falomi.

Alla lettera k) del « ritenuto » sostituire le parole: « potestà generale » con le parole: « potestà di indirizzo generale e »; aggiungere dopo la parola: « radiotelevisiva » le parole: « fatta salva l'autonomia organizzativa e gestionale della concessoria ».

7

Lombardi, Falomi.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene di doversi soffermare in particolare sugli emendamenti numero 3 e 4, di iniziativa Falomi ed altri. È sua opinione che entrambe le modifiche proposte siano inopportune. La prima, difatti, altera l'equilibrio della risoluzione, la quale ha calibrato le ipotesi di ricorso, di volta in volta, alla composizione allargata ovvero ristretta dell'Ufficio di presidenza in rapporto alla consistenza delle questioni da definire. Si vorrebbe invece prevedere una competenza generale dell'Ufficio di presidenza allargato, che diminuirebbe la tempestività d'azione della Commissione. Inoltre, l'attuale testo della risoluzione non preclude l'eventuale deferimento di singole questioni particolarmente complesse dalla sede ristretta a quella allargata, come in passato è avvenuto allorquando si prospettava l'esigenza di una maggiore collegialità. Se la sede decisoria ordinaria

fosse già l'Ufficio di Presidenza nella composizione allargata, diventerebbe allora molto più dubbia la possibilità di investire delle questioni controverse un altro organo, che non potrebbe essere se non la Commissione plenaria, con tutte le conseguenze del caso.

Aggiunge che l'utilizzazione dell'Ufficio di Presidenza allargato in tutte le circostanze renderebbe più rilevante il problema, sul quale la risoluzione non si pronuncia, di quali debbano essere le modalità di deliberazione dell'organo. In ogni caso, nessuna parte politica avrebbe la garanzia di una maggioranza precostituita all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda poi la seconda proposta emendativa, rileva che spetta al presidente di qualunque organo collegiale, anche al di fuori di norme esplicite, la potestà di assumerne la rappresentanza e le funzioni nei casi di necessità e di urgenza, poichè l'urgenza rappresenta di per sè fonte autonoma di diritto, al di là di qualunque norma scritta. Nel caso della Commissione, poi, la potestà del Presidente di assumere le funzioni dell'Ufficio di Presidenza (o per lo meno quelle nelle quali si inquadrerebbe l'attività prevista dalla risoluzione) è espressamente prevista dall'articolo 6, comma 3, del nostro regolamento interno, il quale non può certo essere derogato dalla risoluzione attualmente in esame.

Per tale motivo, anche qualora la Commissione decidesse di sopprimere il punto 7 del testo, che semplicemente esplicita una potestà della quale il Presidente è già titolare, rimarrebbe pur sempre il potere del Presidente di assumere in via di urgenza i provvedimenti che ritiene opportuni. Questo potere non può naturalmente prescindere dal riferire all'Ufficio di Presidenza del proprio operato, come è espressamente detto nel regolamento, oltre che nella risoluzione, e richiede che il Presidente apprezzi con prudenza le circostanze che lo legittimano a surrogare le funzioni dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda infatti che il Presidente ha interesse, più che ogni altro componente della Commissione, a mante-

nere un rapporto di fiducia con la Commissione stessa, per poter poi essere anche nella sostanza legittimato dall'organismo parlamentare ogni volta che si esprime a suo nome.

L'emendamento sarebbe invece del tutto inammissibile qualora la soppressione del punto 7 fosse interpretata come una preclusione, nei confronti del Presidente, a pronunciarsi a nome della Commissione in casi di necessità.

Ricorda infine che nella seduta precedente il senatore Falomi aveva manifestato la preoccupazione che il vaglio presidenziale di ammissibilità degli emendamenti potesse essere esercitato in forma eccessivamente restrittiva. Intende farsi carico anche di queste preoccupazioni, e per tale motivo rinuncia a fare discendere dalle ragioni che ha espresso — ragioni più di buonsenso che di diritto — argomenti che potrebbero far sorgere dubbi effettivi di ammissibilità degli emendamenti stessi. Gli sembra però doveroso invitare i presentatori delle due proposte a ritirarle.

Il deputato Marco FOLLINI, *relatore*, si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento numero 1; è contrario agli emendamenti numero 2, 3 e 4; è favorevole agli emendamenti numero 5, 6 e 7.

Il senatore Aldo MASULLO sottolinea un'incongruenza evidenziata dal combinato disposto dei punti 2 e 3 della parte dispositiva della delibera, che potrebbero essere interpretati nel senso di prevedere, paradossalmente, un doppio filtro di valutazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, nei confronti delle segnalazioni che provengono da parlamentari in carica ed hanno i requisiti « sostanziali » delle interrogazioni, rispetto a tutte le altre segnalazioni. Il disposto del punto 3, difatti, non potrebbe essere interpretato nel senso di conferire all'Ufficio di Presidenza il compito meramente esecutivo di inoltrare le segnalazioni stesse.

Il relatore Marco FOLLINI fa presente che lo schema della delibera, dopo un

primo vaglio di ammissibilità generale, prevede che le segnalazioni aventi i presupposti indicati dal punto 2 della delibera siano automaticamente ed obbligatoriamente trasmesse alla Rai.

Il deputato Paolo ROMANI dichiara la propria contrarietà in particolare all'emendamento numero 3, che rischia di irrigidire le procedure messe a punto per le necessità di cui si discute, le quali richiederebbero invece celerità e tempestività di azione e di decisione. È altresì contrario all'ipotesi, recata dall'emendamento numero 4, di sopprimere il punto 7 della delibera, non vedendo per quale motivo si debba manifestare sfavore all'ipotesi che il Presidente assuma provvedimenti a nome della Commissione nei casi di necessità e di urgenza. Invita pertanto il presentatore a ritirarli.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che all'inizio del proprio mandato egli soleva dar notizia all'Ufficio di Presidenza delle segnalazioni pervenute, e che ha rinunciato a tale abitudine perché gli era stato fatto osservare che essa risultava una perdita di tempo. Per altro, egli non ha mai applicato la norma di regolamento che lo legittima ad agire in casi straordinari di necessità ed urgenza; al contrario, in diverse circostanze, egli ha fatto riferimento a collegi più ampi di quelli strettamente competenti a risolvere determinate questioni, tutte le volte che se ne è ravvisata la necessità politica.

Il senatore Antonio FALOMI ricorda che il prevedere la competenza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è coerente con l'impostazione complessiva del Regolamento interno della Commissione. Non tutti i gruppi parlamentari, inoltre, trovano rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza ristretto.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha fatto presente che non è opportuno che si decida a colpi di maggioranza quali debbano essere le segnalazioni da inoltrare alla Rai, il senatore Antonio

FALOMI rileva l'inopportunità di sottolineare i poteri che spettano al Presidente in caso di necessità ed urgenza, proprio in riferimento a compiti per i quali la necessità e l'urgenza non sono facilmente configurabili.

Il deputato Mario LANDOLFI ricorda che la necessità e l'urgenza assurgono al rango di pre-condizioni di diritto, in modo tale che l'eventuale soppressione del punto 7 risulta del tutto irrilevante sull'estensione dei poteri del Presidente.

Il deputato Paolo ROMANI fa presente che gli emendamenti 5, 6 e 7 sembrano prefigurare la definizione di diverse questioni, pure connesse al tema dei poteri della Commissione, per le quali la maggioranza sembrava piuttosto orientata a svolgere in altre sedi la necessaria riflessione; ed invita a non preconstituire soluzioni frettolose che potrebbero pregiudicare future discussioni.

La Commissione approva quindi gli emendamenti numero 5 e 6 Lombardi, e, dopo un intervento del senatore Falomi, il suo emendamento numero 1, l'emendamento numero 7 Lombardi e l'emendamento numero 2 Falomi.

Dopo che il deputato Paolo RICCIOTTI ha chiesto di conoscere quanti siano gli aventi diritto a prendere parte all'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il deputato Mario LANDOLFI invita la Commissione a non approvare l'emendamento numero 3, ed il senatore Antonio FALOMI ribadisce le ragioni di tutela dei gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza ristretto, che tale emendamento intende salvaguardare.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI si è soffermato sulle funzioni degli Uffici di Presidenza delle Assemblee, il Presidente Francesco STORACE ribadisce il proprio impegno di tener conto della posizione di tutti i gruppi parlamentari

ogni volta che si prospetti una questione particolarmente complessa, o politicamente rilevante.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI, alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente, fa presente che il proprio gruppo è disponibile a ritirare l'emendamento numero 3, qualora anche gli altri presentatori fossero d'accordo.

Dopo che l'emendamento numero 3 è stato ritirato dai presentatori, la Commissione approva l'emendamento numero 4 Falomi.

Il senatore Aldo MASULLO, intervenendo per dichiarazione di voto finale in dissenso dal proprio gruppo, preannuncia la propria astensione, perchè ritiene che la risposta data dal relatore all'obiezione da lui prima formulata non possa considerarsi del tutto esauriente. Egli continua difatti a ritenere che il testo della bozza di delibera, alla luce delle norme del Regolamento della Camera cui esso fa riferimento, ed in particolare dell'articolo 128, consenta all'Ufficio di Presidenza un sindacato di carattere sostanziale sulle segnalazioni in materia di Rai che gli pervengano da parlamentari non facenti parte della Commissione. Tale soluzione non è opportuna.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE si è riservato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, il coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di oggi, la Commissione approva, con la prescritta maggioranza e con tre astensioni, l'atto di indirizzo in esame, come riformulato dalle modifiche approvate.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle 15,15.

ALLEGATI

**Atto di indirizzo sull'esercizio di poteri di vigilanza
della Commissione**

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti ed i poteri della Commissione;

b) la legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, che prevede specifiche competenze della Commissione e definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo che tra l'una e gli altri possano instaurarsi rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale, con particolare riferimento all'area della gestione societaria;

c) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione e riconfigura (assieme ad alcune disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650) i suoi poteri come risultanti dalle precedenti norme;

d) la Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, ed il Contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, che prevedono competenze della Commissione sull'attività della concessionaria del servizio pubblico;

e) gli articoli 17 e 18 del regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti; gli arti-

coli 6 e 7 del medesimo regolamento, relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

TENUTO CONTO

f) del dibattito sui poteri della Commissione svoltosi nelle sedute dell'8 ottobre 1996 e del 14 ottobre 1997;

g) della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996, la quale stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

h) della corrispondenza intercorsa tra i Presidenti delle Camere ed il Presidente della Commissione di vigilanza Rai sul tema dei poteri della Commissione, in particolare ove essa auspica un più sistematico collegamento tra le richieste di informazione e chiarimento sui temi attinenti al servizio radiotelevisivo e la funzione di vigilanza riservata alla Commissione parlamentare;

RITENUTO

i) che il Consiglio di Amministrazione della Rai assuma nei confronti della Commissione un ruolo di interlocutore istituzionale;

j) che la Commissione, salve le sue competenze più specifiche previste da apposite norme di legge deve esercitare una potestà generale di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva;

k) che nel contempo la Commissione non può opporre nè la propria incompetenza nè la propria indifferenza alle segnalazioni relative all'andamento del ser-

vizio pubblico radiotelevisivo che le pervengono sia da parlamentari che non ne fanno parte, sia da cittadini;

accogliendo la sollecitazione dei Presidenti delle Camere a fondare ulteriori evoluzioni della propria prassi e dei propri regolamenti su una attenta ricognizione della legislazione intervenuta a disciplinare la materia, e su una approfondita riflessione interpretativa volta a ricostruire in modo sistematico il ruolo della Commissione; riservandosi di affrontare il problema delle modifiche regolamentari, organizzative e procedurali conseguenti

CONVIENE

che la propria attività in materia di vigilanza sui servizi radiotelevisivi della concessionaria pubblica si conformi ai seguenti criteri:

1. Il presidente della Commissione sottopone ad un vaglio generale di ammissibilità tutte le segnalazioni che gli pervengono da parlamentari e da privati cittadini sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo le segnalazioni manifestamente al di fuori delle potestà attribuite per legge alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione sottopone inoltre le segnalazioni che pervengono da parlamentari in carica ad un vaglio di ammissibilità, inteso ad accertare se tali segnalazioni abbiano i requisiti sostanziali richiesti dal Capo XXIX del Regolamento della Camera per la presentazione di interrogazioni. Nei casi di dubbio, egli rimette le questioni all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza inoltra alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo tutte le segnalazioni

che rispondono ai requisiti di cui al punto 2., chiedendo una risposta per iscritto o, in casi eccezionali, che un rappresentante della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia invitato a rispondere in Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno.

4. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì quali, tra le segnalazioni di cui al punto 1., o tra quelle che, pur presentate da parlamentari, non hanno i requisiti di cui al punto 2., debbano essere inoltrate alla società concessionaria. Per esse, l'Ufficio di Presidenza richiede una risposta scritta, e può accompagnarle con suoi autonomi quesiti o considerazioni.

5. L'Ufficio di Presidenza valuta le risposte pervenute da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero il rifiuto motivato o il ritardo nelle risposte, e ne riferisce periodicamente alla Commissione plenaria.

6. L'Ufficio di Presidenza si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del piano editoriale della Rai, che pervengono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 206/1993, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della Rai. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

7. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 103/1975, nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa.

8. L'impegno di cui al punto 6. sarà assolto dall'Ufficio di Presidenza a partire dalla prima relazione successiva al nuovo piano editoriale della Rai ».

**Trasmissioni radiotelevisive e Tribune della concessionaria pubblica
per le elezioni amministrative e regionali della primavera 1998**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno del 9 marzo 1998 sono state fissate al 24 maggio 1998, ed al successivo 7 giugno per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nella regione Valle d'Aosta è altresì prevista per il 31 maggio 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonché elezioni amministrative in un comune;

c) che nella regione Friuli-Venezia Giulia è prevista per il 14 giugno 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonché elezioni amministrative in alcuni comuni, queste ultime con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno successivo;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti

politici; nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate « Tribune » è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonché l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata

giornalistica registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 27 aprile 1993, relativi alle precedenti tornate elettorali dei Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;

k) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

TENUTO CONTO

l) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 1962, n. 1257, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, e delle successive modificazioni (inclusa la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2), recante legge elettorale regionale, relativa alle disposizioni per l'elezione del locale Consiglio regionale; della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le

elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I

DISPOSIZIONI RIFERITE
ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

ART. 1.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'« intrattenimento e programmi di servizio », e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una con-

duzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 2.

*(Parità di trattamento
nei notiziari radiotelevisivi).*

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'« informazione » e dell'« informazione parlamentare », sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

ART. 3.

(« Monitoraggio » delle trasmissioni).

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un con-

trollo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 4.

*(Illustrazione delle modalità di voto
e presentazione delle liste).*

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione regionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

ART. 5.

(Programmi dell'Accesso).

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purché quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

ART. 6.

(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno).

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni dell'intera delibera potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

ART. 7.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

ART. 8.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle even-

tuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
TRIBUNE ELETTORALI RIFERITE ALLE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 9.

(Definizione di Tribuna e di trasmissione).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 15 della presente delibera, si intende per « Tribuna » ogni singolo programma dedicato ad una specifica elezione, al quale hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici ed i competitori elettorali di volta in volta individuati come legittimati. Si intende per « trasmissione » ciascuna delle parti nelle quali può essere ripartita ogni Tribuna.

ART. 10.

(Tribune politiche nazionali).

1. In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Direzione di Tribune e Servizi parlamentari della Rai organizza due Tribune politiche nazionali, alle quali prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, individuati dai rispettivi Presidenti di gruppo tra persone che devono avere la qualifica di parlamentare nazionale.

2. Una delle Tribune di cui al comma 1 è riferita specificamente alle elezioni regionali programmate nel Friuli-Venezia Giulia per il giorno 14 giugno 1998.

3. Le due Tribune devono essere trasmesse entro il termine di presentazione delle liste che concorrono alle elezioni amministrative del 24 maggio 1998.

4. Le Tribune di cui al presente articolo si aggiungono alle Tribune politiche tematiche disposte con delibera della Commissione del 25 marzo 1998.

ART. 11.

(Tribune elettorali regionali).

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamentari » della Rai organizza trasmissioni di Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonché i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

3. La RAI organizza i programmi di cui al presente articolo curando che ad ogni singola Tribuna prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna Tribuna devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia, ovvero comunque ripartire ogni Tribuna in più trasmissioni, curando che ognuna di esse abbia le medesime opportunità di ascolto.

La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione — la quale decide con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2 — criteri di ponderazione.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

6. Le Tribune previste nel presente articolo sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna Tribuna in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

ART. 12.

(Disposizioni specifiche per le Tribune trasmesse nella Regione siciliana).

1. È in facoltà della RAI disporre che tutte o alcune delle Tribune programmate nella Regione siciliana, ai sensi del precedente articolo 11, siano trasmesse solo in alcuni ambiti infraregionali, anziché su tutto il territorio regionale. In ogni caso, il territorio di ogni provincia o di ogni comune al quale si riferisce ciascuna

Tribuna deve risultare irradiato per intero.

2. La facoltà di cui al comma 1 include la possibilità di disporre che alcune Tribune siano registrate in altre sedi della RAI site nella regione, diverse dal capoluogo.

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, in quanto compatibili.

III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI

ART. 13.

(Elezioni regionali nella Valle d'Aosta).

1. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 1998 in Val d'Aosta, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

b) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

c) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2;

d) due *comunicazioni-flash* di 5 minuti ciascuna, ed un appello di 3 minuti, riservati ai soggetti di cui al comma 3.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i partiti o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale, o che costituiscono o sono collegati a gruppi esistenti nel Parlamento nazionale, che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettera d), i presentatori delle liste concorrenti all'ele-

zione del Consiglio regionale che non rientrano tra i partiti o i movimenti di cui al comma 2.

4. I presentatori di ciascuna delle liste di cui ai commi 2 e 3 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di sei minuti ciascuna, trasmessa per radio.

ART. 14.

*(Elezioni regionali
nel Friuli-Venezia Giulia).*

1. In occasione delle elezioni regionali del 14 giugno 1998 nel Friuli-Venezia Giulia, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2, da trasmettersi alle 19,50 circa dopo il telegiornale regionale;

b) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1 i partiti o movimenti che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. I presentatori di ciascuna delle liste di cui al comma 2 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di 4 minuti ciascuna, trasmesse per radio, e di due analoghe comunicazioni trasmesse per radio in lingua slovena su « Trieste A ».

IV DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

ART. 15.

(Disposizioni comuni).

1. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purché la

registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

2. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede regionale della RAI, salva la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2.